

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
DOTT. ANNA GHEDINI

atteso che in tema di esecuzioni mobiliari l'istituto dell'assegnazione al creditore è espressamente previsto – nell'espropriazione mobiliare – dall'art. 529, comma 2, c.p.c. in forza del quale *“dei titoli di credito e delle altre cose il cui valore risulta dal listino di borsa o di mercato [i creditori] possono chiedere anche l'assegnazione”*, in alternativa alla domanda di vendita;

che la norma riguarda soltanto titoli di credito, ipotesi estranea alla fattispecie de quo,

che prima della riforma apportata dall'art. 10 della legge 24 febbraio 2006, n. 52, il codice prevedeva anche un'altra assegnazione che il creditore poteva domandare necessariamente dopo l'esito infruttuoso di un tentativo di vendita (Cass. 1776/1975) e prima che fosse disposta un'altra vendita; infatti, l'art. 538, comma 2, c.p.c. recitava: *“Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l'assegnazione per il prezzo fissato a norma dell'articolo 535 secondo comma, il giudice dell'esecuzione ordina un nuovo incanto, nel quale è ammessa qualsiasi offerta.”*;

che la riforma citata ha modificato la norma eliminando la previsione di una istanza di assegnazione;

che occorre chiedersi se permanga nella esecuzione mobiliare la possibilità per il creditore di chiedere la assegnazione del bene pignorato ed a quali regole essa sia soggetta;

che la Suprema Corte (Cass. 15596/2019) ha risposto in senso positivo rilevando che l'art. 505 c.p.c. (la cui rubrica è *“Assegnazione”*) tuttora prevede che *“il creditore pignorante può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti”* e che tale disposizione individua – sia per collocazione *“topografica”* tra le norme della *“espropriazione forzata in generale”*, sia per i numerosi richiami all'assegnazione contenuti in altre disposizioni codicistiche (artt. 492, 495, 497, 501, 502, implicitamente 534-bis, che rimanda agli artt. 591-bis, 590 e 591 c.p.c.) – *“un istituto generale, teoricamente suscettibile di applicazione in qualsiasi tipo di esecuzione”*;

che riguardo all'inciso *“nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti”* della seconda parte dell'art. 505 c.p.c., la sentenza precisa che l'assegnazione dei beni mobili non deve ritenersi limitata alle sole ipotesi degli artt. 529 (titoli di credito e merci quotate) e 539 (oro e argento) c.p.c., ma si limita a stabilire che se ci sono regole particolari per l'assegnazione, devono applicarsi, ovviamente, queste ultime, ma che – in mancanza di specifiche disposizioni – valgono i principi generali;

che fra i principi generali del processo esecutivo rientra quello per cui la assegnazione del bene al creditore può essere presa in esame solo in esito alla vendita rimasta infruttuosa, dovendo prima di tutto il bene staggito essere posto sul mercato al fine di potere raggiungere, grazie a modalità competitive, il migliore risultato possibile per la soddisfazione dei creditori,

rigetta la istanza di assegnazione.

Letta la istanza subordinata di vendita,

- visto il titolo, il processo verbale di pignoramento e l'istanza di vendita tempestivamente depositata;
- **Manda a IVG perche' provveda alla stima del verosimile valore di realizzo dei beni pignorati;**
ritenuto di procedere alla liquidazione dei diritti oggetto di espropriazione ai sensi dell'art. 532 c.p.c., affidando le cose pignorate all'IVG affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario;
- ritenuto che essendo IVG Ferrara iscritta anche quale gestore delle vendite telematiche e gestore della pubblicità non sia necessario individuare, allo stato, un gestore diverso rispetto al commissionario;

- ritenuto che la vendita telematica affidata ad IVG non è pregiudizievole per gli interessi della procedura nell'ottica della sollecita vendita non comportando maggiori costi a carico della stessa;
- visti gli artt. 490, 530, 532 e 533 c.p.c. , l'art.161 ter disp. att. c.p.c. e il D.M. 11/2/1997 n. 109 e l'art. 25 del D.M. 32/2015;

NOMINA

Commissionario e gestore per la vendita dei beni pignorati, nella consistenza dei beni descritti nel verbale di pignoramento, IVG Ferrara;

DISCIPLINA

come segue i rapporti con il commissionario:

- il commissionario svolge il proprio incarico con la diligenza, la trasparenza e la terzietà che la natura dell'attività impongono e comunque **nel termine finale di mesi 6 dalla comunicazione del presente provvedimento;**
- può concedere dilazioni di pagamento non oltre giorni 5 dalla data dell'aggiudicazione del bene;
- il suo compenso è stabilito, sulla base del d.m. 109/1997;
- non è tenuto allo "star del credere" e, quindi, in alcun caso potrà maturare un compenso o una maggiore provvigione oltre quella di cui sopra;
- esegue la vendita forzata dei mobili pignorati nel modo che ritiene più conveniente, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - A) Gara telematica:** la vendita si svolgerà, per ciascun bene o lotto, mediante gara telematica con **pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche** e pubblicazione della presente ordinanza, foto e altra documentazione utile relativa ai beni mobili sui seguenti siti internet sempre almeno 10 gg prima della data di presentazione delle offerte per il primo tentativo: www.asteferrara.it-www.liveaste.it -www.wastepay.it
 - B) Inizio e durata della gara:** la data di inizio e la durata della gara telematica è fissata da IV., in modo tale che sia assicurata agli interessati la possibilità di esaminare, con modalità telematiche, le cose poste in vendita almeno quindici giorni prima della data fissata per l'esperimento di vendita e per visione diretta almeno tre giorni prima della vendita ; sia possibile svolgere tentativi di vendita di numero **non superiore a tre** di uguale durata temporale, comunque non inferiore a giorni cinque ciascuna; tra l'uno e l'altro tentativo di vendita non decorrano meno di due giorni; che IVG successivamente ai tre esperimenti di vendita deve restituire gli atti alla cancelleria , fornendo prova dell'attività svolta per reperire potenziali acquirenti e di aver effettuato la pubblicità disposta nel presente provvedimento e comunque nel termine finale di mesi 6 dalla comunicazione del presente provvedimento;
 - C) Prezzo base:** il prezzo base per le offerte per ciascun bene o lotto è quello indicato nella relazione di stima redatta a cura di IVG Ferrara o, in difetto di quest'ultima, quello indicato in verbale di pignoramento dall'U.G., ridotti del 15% ;
 - D) Importo globale della vendita:** l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita è fissata nella somma indicata nel precetto, aumentata degli interessi come portati nel titolo e delle presumibili spese legali, quantificate, attesa la standardizzazione della procedura, nei minimi edittali ;
 - E) Registrazione sui siti dedicati alle aste e caparra:** gli interessati a partecipare alla gara e ad effettuare le offerte irrevocabili di acquisto devono effettuare la registrazione utilizzando l'apposita funzione attivata sui siti internet di cui sopra o da questi richiamati e costituire una caparra tramite carta di credito di importo pari al 10% del prezzo offerto (il versamento della caparra tramite carta di credito fa sì che il software autorizzi automaticamente la persona alla partecipazione alla gara, bloccando la carta per un importo pari al 10% del prezzo offerto; in caso di mancata aggiudicazione, la carta di credito verrà automaticamente sbloccata al termine della gara senza alcun addebito).

- F) Offerta irrevocabile di acquisto:** l'offerta di acquisto è irrevocabile e deve essere formulata tramite Internet con le modalità indicate sui siti sopra indicati; l'offerta perde efficacia quando è superata da una successiva offerta per un prezzo maggiore effettuata con le stesse modalità. Negli orari di apertura dell'Istituto vendite giudiziarie e nei limiti delle disponibilità del commissionario, gli interessati potranno usufruire di un terminale per l'effettuazione di offerte.
- G) Aggiudicazione del bene:** il commissionario procederà alla aggiudicazione del bene, previo incasso dell'intero prezzo, a favore di chi, al termine della gara, risulterà aver effettuato l'offerta maggiore. All'aggiudicatario sarà addebitata la commissione pari a 1,5% sulla caparra versata. Il pagamento del prezzo potrà essere effettuato entro il termine di cinque giorni dalla data dell'aggiudicazione, salvo minor termine stabilito dal commissionario, a scelta del vincitore della gara:
- 1) tramite bonifico bancario;
 - 2) mediante bancomat, pago bancomat o carta di credito presso la sede IVG (in tal caso sarà addebitata all'aggiudicatario anche la relativa commissione pari allo 1,50% del saldo del prezzo di aggiudicazione);
 - 3) tramite assegno circolare non trasferibile intestato a IVG Ferrara., da depositare presso la sede di IVG Ferrara
 - 4) sino al limite massimo di euro 1.999,99 in denaro contante, da depositare presso la sede di IVG.
- H) Restituzione della caparra:** ai soggetti non risultati aggiudicatari verrà ripristinata la piena disponibilità sulla carta di credito entro il giorno lavorativo successivo al termine della gara. Su richiesta dell'offerente, o in caso di sopraggiunta difficoltà nell'automatico ripristino della disponibilità sulla carta di credito, il commissionario procederà alla restituzione della caparra tramite bonifico bancario entro due giorni lavorativi successivi al termine della gara.
- I) Consegna dei beni:** i beni saranno consegnati all'aggiudicatario a seguito dell'integrale pagamento del prezzo, degli oneri fiscali e della commissione e, nel caso di beni registrati, dell'avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà a cura e spese dell'aggiudicatario medesimo; ai fini dell'articolo 1193 c.c. è stabilito che qualunque somma versata, compresa la caparra, sarà imputata prima alle spese e poi al prezzo. In caso di pagamento parziale o di mancato pagamento, la caparra verrà acquisita dal commissionario e i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni qui indicate, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente.
- J) Ritiro dei beni:** l'aggiudicatario deve provvedere al ritiro dei beni entro cinque giorni dal termine della gara o dal compimento delle formalità per il trasferimento di proprietà (le quali devono iniziare entro cinque giorni dall'aggiudicazione). In caso di mancato ritiro dei beni acquistati nei termini suddetti, l'aggiudicatario dovrà corrispondere, per ogni giorno di ritardo, a IVG il corrispettivo per il deposito previsto dal D.M. 15 maggio 2009 n. 80. Decorsi ulteriori 10 giorni, IVG provvederà alla vendita dei beni non ritirati ai sensi degli articoli 2756, comma 3, e 2797 c.c.
Su istanza e a spese dell'aggiudicatario, e sotto la responsabilità del medesimo per il trasporto, potrà essere concordata con il commissionario la spedizione del bene venduto.
- K) Ulteriori eventuali esperimenti di vendita:** Nel caso in cui non siano proposte valide offerte di acquisto entro il termine della gara, il Commissionario procederà ad un secondo esperimento di vendita dei beni pignorati, con le modalità e alle condizioni sopra indicate, ma con prezzo-base di offerta ridotto del 30%. Nel caso in cui non siano proposte valide offerte d'acquisto anche in relazione alla seconda gara, il commissionario procederà ad un ulteriore esperimento di vendita dei beni pignorati con le modalità ed alle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il prezzo base per le offerte che dovrà essere ridotto di un ulteriore 30%. Ove i beni non vengano venduti, in tutto e/o in parte, nei tre esperimenti così disposti, IVG dovrà restituire gli atti in cancelleria

L) Documentazione delle operazioni di vendita e versamento delle somme riscosse: Il commissionario è tenuto a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere. Il commissionario, inoltre, documenterà le operazioni di vendita telematica eseguite depositando, per ciascuna vendita effettuata, un report sull'inizio e la conclusione della gara, nonché sulle offerte in rialzo via via ricevute. Tutte le somme riscosse a qualsiasi titolo, detratte le competenze già maturate, dovranno essere versate da IVG Ferrara con assegno circolare intestato al tribunale di Ferrara entro cinque giorni lavorativi dall'integrale pagamento del dovuto da parte dell'aggiudicatario;

ORDINA

al creditore procedente di versare alla IVG Ferrara l'importo forfettario previsto dall'art. 31 del D.M. 109/1997, con l'avvertimento che, in mancanza, potrà essere disposta la revoca del presente provvedimento;

NOMINA

IVG Ferrara custode dei beni pignorati e

DISPONE

che in tale veste IVG provveda:

- 1) a asportare i beni pignorati per trasferirli nella propria sede (la deroga a tale regola dovrà fatta essere oggetto di specifica istanza motivata)**
- 2) specificatamente ad asportare i veicoli pignorati laddove non consegnati spontaneamente**
- 3) a curare l'amministrazione dei beni, segnalando eventuali necessità che comportino provvedimenti straordinari e urgenti;
- 4) a fornire ogni informazione, anche telefonica, agli interessati sulle modalità di vendita, sulle caratteristiche e sulla consistenza del/i bene/i e, in genere, sulla vendita giudiziaria, anche formando e ad inviando agli interessati (anche tramite e-mail o fax), copia/e dell'ordinanza di vendita e della perizia di stima;
- 5) a mostrare agli interessati i beni offerti in vendita, secondo le modalità indicate;

DISPONE

che IVG provveda nel termine di 10 giorni prima della data fissata per la presentazione delle offerte **alla pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche come indicato al punto A)** nonché **pubblicità commerciale** ex art. 490, 3 co. c.p.c mediante la pubblicazione sui siti Internet di questa ordinanza, della relazione di stima e dei propri recapiti.

DISPONE

Nel caso di pignoramento che abbia ad oggetto beni mobili registrati è dovuto un contributo per la pubblicazione sul Portale delle vendite Pubbliche dell'importo di euro 100 a lotto a carico del creditore procedente come previsto dall'art. 18 bis D.P.R. 115/2002 e solo per tali beni.

che per i **beni mobili registrati** IVG proceda ad effettuare la pubblicità, almeno **45 giorni** prima del termine per la presentazione delle offerte, così come anche per i beni messi in vendita a prezzo superiore a 25mila euro.

Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del TU spese di giustizia.

ORDINA

Al creditore procedente, **solo in caso di pignoramento di beni mobili registrati**, di bonificare sul conto corrente intestato alla società IVG **BPER: IT50L053871300400000037037**

Cod. Swit **BPMOIT22XXX** con causale “fondo spese proc. esec. mob. r.g.e. n.” la somma di € 100 per ogni bene mobile registrato posto in vendita e per ogni esperimento di vendita e ciò per fare fronte alle spese vive che l’istituto dovrà ragionevolmente sostenere per il pagamento del Portale delle Vendite Pubbliche entro 20 giorni a decorrere dalla data di udienza in cui è stata disposta la vendita , **con l’avvertimento che la mancata corresponsione del fondo spese nel termine previsto determinerà l’estinzione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 631 bis c.p.c.**

LIQUIDA

a favore di IVG Ferrara, i compensi previsti dalle tariffe ministeriali per le attività di stima (d.m. 30.5.2002, nella misura concordata), di custodia (d.m. 80/2009) e di vendita (d.m. 109/1997), autorizzando la stessa a trattenerli dal ricavato complessivo, che verrà poi depositato, al netto, sul libretto;

Avvisa

i creditori che possono chiedere la distribuzione delle somme, ex art. 541 c.p.c., secondo un piano concordato entro 20 giorni dalla vendita effettuata da IVG mediante deposito telematico del medesimo piano concordato e previa notifica dello stesso al debitore

AVVERTE

le parti che i compensi per le attività di custodia e i rimborsi delle spese già sostenute dovranno essere corrisposti anche in caso di estinzione anticipata della procedura esecutiva.

FISSA

- ai sensi degli artt. 532, 533 c.p.c., udienza innanzi al GOT avv. Graziani il giorno 1.2.24 h. 11,30 per il rendiconto, per la distribuzione del ricavato o per l’adozione degli provvedimenti di cui all’art. 164 bis disp. Att. c.p.c.

DISPONE

che la Cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento IVG Ferrara per gli adempimenti di competenza e alle parti.

Manda al procedente, nella ipotesi di pignoramento di beni mobili registrati, per la notifica del presente provvedimento a eventuali creditori iscritti ex art. 498 c.p.c.

Ferrara, 02/10/2023

Il Giudice dell’Esecuzione
dott. Anna Ghedini